

questo assurdo, che un officio *vilissimo, basso, dipendente* &c. secondo il Sandi che ella difende, e sostenuto dalla *bassa plebe*, fosse poi ancora sostenuto dai Nobili e Ottimati: e che i *Plebei* ancora qualche volta venissero incaricati di *Offizj pubblici*, contro il suo costante insegnamento e le sue dottrine, che pur nell'Opera sua *faciunt utramque paginam*.

126) Col Documento 1284, 10 Febbraro, ognuno che intende il latino capisce benissimo, che io non provo mica contro il Sandi, che *l'antico uffizio dei Capi di Contrada era sostenuto da Nobili*: non ancora il Sandi da me era stato nominato. Provo dunque, che quell'Offizio era più antico dei Capi de' Sestieri nominati in Neptunus, scrivendo io così: *Quell'offizio era più antico dei Capi de' Sestieri nominati in Neptunus. Quindi nel 1284 &c.* In fatti ella meco conviene, che i Capi de' Sestieri nominati in Neptunus furono creati soltanto nel 1320. Dunque i Capi di Contrada nominati nel 1284 erano più antichi. Lo stesso s'inferisce dalla Carta del 1298. E dunque sola pompa d'erudizione metter in mezzo tanta *arcontogonia*, o generazioni de' Magistrati, nulla attinenti al proposito della questione, le quali fanno piuttosto esse confusione. In fatti tra il 1171 e 1250, o 1262, ella quì mette gli *inquisitori provisionali*, i quali rintracciassero l'aver d'ognuno, e riferissero alla *Caneva degli imprestidi*, quando nel 1284 si commise ai Capi di Contrada di far ciò riguardo ai *Monasterj*. Tra l'altre cose questa aveva bisogno di rischiaramento. Rifletta ella ancora, che pei Magistrati, i quali possono qua appartenere, nel fine del numero antecedente scrissi: *Ma di ciò vedasi il Sandi III, 46, e il Tentori*.

127) E perchè nel Documento del 1298 trovo espressamente Capi di Contrada *DD. Adamum Trivisano e Servum Dei Gratiani*, due antichissime famiglie Conciliari, passo quindi a mostrar l'equivoco del Sandi, e ciò confermo col testimonio del 1282, 28 Nov. allegato dal Sanudo, e che egli trasse da *Cerberus a carte 7. Posto do Parte del refar gran Consejo: Elezer 4, e quelli elezi dil Consejo e Capi di Contrade*, non sapendo inghiottire, che quelli i quali dovevano eleggere il sovrano Magistrato, dovessero poi ancora eleggere un *Offizio basso, dipendente, e imposto a plebei*, come dice il Sandi, che pur lo riconosce ivi *antichissimo*. Sicchè i due Documenti 1282, e 1298, sono quelli, che propriamente io por-